MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Art. 7

Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, disposizioni in materia di IVA, nonché concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994

Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

b) nell'articolo 21, comma 3, primo periodo, le parole "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

c) nell'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

d) nell'articolo 23, comma 5, ultimo periodo, le parole "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

e) nell'articolo 35, comma 1, primo e secondo periodo, le parole "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995". Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "In deroga al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga al secondo e al terzo comma";

2) nella lettera d) le parole "le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e

assicurative e quelle relative a prestiti di personale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale";

3) nella lettera e) dopo le parole "le prestazioni di servizi" sono inserite le seguenti: "e le operazioni";

4) nella lettera f) le parole "le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale";

b) i numeri 3) e 4) dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti: "3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;". Nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995". Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), hanno effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, non più in vigore dal 28 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-disciplina-dei-centri-di-assistenza-fiscale-440-1995/art-7-modificazioni-al-decreto-legge-23-febbraio-1995-n-41-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it